



Decreto Dirigenziale n. 24 del 22/04/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

**AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE - N. 3 CAMBI TITOLARI DI RIVENDITE TABACCHI.**

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 17, comma 11, della stessa legge il quale ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 avente ad oggetto: "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997";
- il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche";

ESAMINATE

- le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenuta per il tramite dell'Asso Service S.c.r.l. con note n. 250/p del 18.02.2011, 275/p del 25.02.2011 e n. 276/p del 25.02.2011, assunte a questo Settore rispettivamente con protocollo n. 2011.0149931 del 24.02.2011, n. 2011.0158213 del 28.02.2011 e n. 2011.0158216 del 28.02.2011, con le quali sono state richieste le autorizzazioni al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per complessivi n. 3 (tre) nuovi tabaccai, come da elenco n.1 allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante, a seguito del subentro nella titolarità delle rivendite già precedentemente autorizzate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con disposizioni varie;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che i nuovi soggetti richiedenti, a seguito di subentro, sono tutti titolari di rivendita tabacchi come specificato nell'allegato elenco;
- che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che i soggetti richiedenti, come da elenco allegato, sono stati messi in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M., a garanzia degli obblighi convenzionali già agli atti di questo Settore, come da note dell'Asso Service S.c.r.l., quale soggetto contraente, prott. n.251/p del 18.02.2011 e n. 279/p del 25.02.2011, assunte da questo Settore con protocollo rispettivamente con n. 2011.0149931 del 24.02.2011 e n. 2011.0158229 del 28.02.2011;
- che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico LOTTOMATICA, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, il codice riscossore attribuito ai singoli richiedenti è dettagliatamente specificato nell'allegato elenco;

VERIFICATO

- che i richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;

- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DP.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO altresì

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di prendere atto dell'avvenuta modifica nella titolarità delle rivendite tabacchi per i soggetti di cui all'allegato elenco n. 2, e di conseguenza revocare con decorrenza immediata a tutti gli effetti le precedenti autorizzazioni emesse a favore degli stessi;

- di autorizzare n. 3 (tre) nuovi tabaccai, a seguito di subentro nella titolarità di rivendite già precedentemente autorizzate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, come singolarmente individuati nell'elenco allegato elenco n. 1 al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 01 maggio 2011**;

- di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa.

- di inoltrare il presente decreto:

- a tutti i soggetti richiedenti di cui all'allegato elenco nella qualità di soggetti autorizzati;

- di comunicare l'adozione del presente decreto:

- al polo telematico LOTTOMATICA ai fini dell'attivazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
- alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
- all'Asso Service S.c.r.l. nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;

- di disporre l'invio del presente atto:

- al B.U.R.C per la pubblicazione;

Dr. Ciro Russo